

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 35-2472

Emergenza epidemiologica da COVID-19. D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i: riconoscimento spese sostenute per l'acquisto di DPI/DPC dalle Associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto sanitario. Definizione di un sistema organizzato di acquisti e forniture cadenzate di DPI/DPC per le Associazioni di volontariato.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 ha reso necessaria l'attivazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 febbraio 2020 n. 20 e s.m.i., di un'Unità di Crisi ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R, con l'obiettivo del massimo coordinamento organizzativo per il monitoraggio e la gestione della crisi in atto;

Considerato che:

- la D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i (Accordo quadro per le attività di trasporto sanitario) ha disciplinato i rapporti tra le Aziende e le Associazioni di volontariato (nello specifico allegati A/1 e B/1). La stessa deliberazione, con riguardo al riconoscimento dei costi sostenuti per le attività convenzionate, si attiene, ai sensi delle previsioni di cui alla legge 266/91 e del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, al principio generale del riconoscimento e rimborso dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per le attività convenzionate;
- la sopracitata deliberazione ha previsto che, per le convenzioni 118 relative a mezzi medicalizzati, i DPI/DPC per i volontari siano direttamente forniti dalla Centrale operativa di riferimento. Per tutti gli altri mezzi (ambulanze di base 118, altri mezzi secondari) i costi per il materiale sanitario di consumo definiti dalla DGR 45-6134 dell'11/06/2007 vengono riconosciuti direttamente secondo il suddetto principio delle spese sostenute e documentate.

Considerato che l'utilizzo di DPI per i trasporti sanitari costituisce non solo uno strumento di protezione individuale, ma ha una più ampia finalità di protezione collettiva e di controllo dell'infezione SARS CoV-2 e quindi ad esso deve essere riconosciuta una indubbia valenza sanitaria.

Considerato che nella situazione di emergenza pandemica, le condizioni operative nello svolgimento dei servizi di trasporto sanitario richiedevano, in modo indistinto, l'utilizzo di DPI/DPC su tutti i servizi svolti.

Considerato altresì che l'attuale pandemia iniziata alla fine di febbraio 2020, soprattutto nella prima fase, ha rilevato forti criticità legate alla difficoltà di approvvigionamento di DPI/DPC.

Tenuto conto che l'approvvigionamento dei DPI /DPC per il personale operante sui mezzi di trasporto sanitario durante l'emergenza Covid sino al 31 luglio 2020, ha seguito tre differenti canali di fornitura:

- 1) con riguardo, esclusivamente, ai mezzi medicalizzati gli acquisti / approvvigionamenti sono stati effettuati tramite l'ASL TO3, che opera come Centrale di committenza per acquisti e logistica del Sistema 118;

2) il fabbisogno integrativo connesso all'emergenza Covid , sia per i mezzi medicalizzati che per gli altri mezzi, è stato soddisfatto attraverso la fornitura centralizzata dell'Unità di Crisi, con fornitura sia alle Centrali Operative, tramite le Aziende di appartenenza, che alle Associazioni;

3) parallelamente ci sono stati gli acquisti / donazioni effettuati direttamente dalle Associazioni di volontariato.

Preso atto che, in relazione al punto 3) – acquisti effettuati direttamente dalle Associazioni, con nota 24310 del 27/07/2020 sono stati richiesti alle Organizzazioni regionali di volontariato di secondo livello (ANPAS Piemonte, Comitato Regionale CRI, ARESA, SOGIT, Coordinamento Misericordie), al fine del riconoscimento delle spese sostenute per l'emergenza Covid-19, i seguenti dati :

- il numero di servizi svolti dal 24 febbraio al 31 luglio 2020 (per i quali gli operatori hanno utilizzato dispositivi di protezione) suddivisi per tipologia di servizio e per ciascuna azienda sanitaria con la quale le Associazioni appartenenti alle organizzazioni in indirizzo hanno rapporto convenzionale;

- la quantificazione di quanto utilizzato per ciascun tipo di dispositivo, suddiviso per Associazione a fronte dei servizi di cui sopra, sulla base del numero di operatori;

- il numero dei dispositivi acquistati, il numero dei dispositivi donati, il numero dei dispositivi ricevuti dall'Unità di Crisi o forniti da singole aziende e il numero di dispositivi acquisiti attraverso donazioni in denaro o altro;

- il costo complessivo sostenuto da ciascuna Associazione per i dispositivi acquistati con fondi propri non provenienti da donazioni finalizzate, al fine dello svolgimento delle attività di trasporto suddette.

Preso atto che al fine di rendere omogenea la ricognizione delle spese effettuate dalle singole Associazioni, al netto delle donazioni ricevute, la rilevazione è stata demandata agli Organismi di secondo livello che hanno garantito la parte istruttoria presentando la rendicontazione richiesta direttamente al Settore competente della Direzione regionale Sanità e Welfare.

Preso atto che, le Organizzazioni regionali hanno dato riscontro a quanto richiesto le cui note sono agli atti del competente Settore della Direzione regionale Sanità e Welfare.

Dato atto che sono considerate ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle Associazioni per l'acquisto di materiale sanitario di consumo riconducibili a quanto previsto dalla DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i., ovvero:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3
- guanti in lattice, nitrile e vitrile
- dispositivi per protezione oculare
- indumenti di protezione, quali tute o camici
- calzari e/o sovrascarpe
- cuffie e/o copricapi
- manicotti
- liquidi e materiale di sanificazione

Tenuto conto che quanto dichiarato rispetto ai costi sostenuti è coerente con l'onere derivante dall'utilizzo dei DPI/DPC in relazione ai servizi svolti dalle associazioni nel periodo preso in considerazione e ai costi di mercato del suddetto materiale.

Ritenuto di finanziare le spese effettivamente sostenute per l'acquisto di DPI/DPC, dal 24 febbraio 2020 al 31 luglio 2020, dalle Associazioni di volontariato per un importo totale di € 1.585.253,00 costo sostenuto al netto di donazioni e approvvigionamenti da parte di Aziende Sanitarie, Unità di Crisi e Protezione Civile, demandando ad un successivo atto del Settore regionale competente la suddivisione degli importi da assegnare alle singole Associazioni di secondo livello, in base alla documentazione trasmessa e alle autocertificazioni che verranno fornite

dalle Associazioni medesime, conservate agli atti del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare.

Ritenuto, altresì, di individuare l' Azienda sanitaria AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, cui sarà trasferita la somma di € 1.585253.000, iscritta nella Missione 13, Programma 1 del Bilancio della Regione 2020, quale soggetto incaricato della liquidazione alle Organizzazioni di secondo livello che provvederanno, a loro volta, alla ripartizione alle Associazioni e ai Comitati locali afferenti.

Ritenuto, data l'impossibilità di verificare tutte le spese sostenute e documentate dalle Associazioni per l'acquisto dei DPI/DPC, di procedere in relazione alle stesse, ad una verifica a campione attraverso un controllo incrociato sulla documentazione prodotta da parte delle Associazioni di volontariato rispetto ai costi sostenuti, nella misura pari almeno al 20% su tutte le Associazioni e i Comitati locali, che sarà effettuato dal Settore regionale competente.

Considerato altresì che, con il perdurare dello stato di emergenza da Covid-19, le organizzazioni di volontariato hanno segnalato un ulteriore fabbisogno di DPI/DPC e prodotti per il contenimento e prevenzione della diffusione del contagio, dovuto alla loro difficoltà negli approvvigionamenti.

Preso atto che con nota 0110316 del 18/11/2020 l' ASL TO3 comunicava la stima del valore in € 2.300.000,00 per la fornitura di DPI/DPC per una scorta di 6 mesi, utilizzando il costo medio indicativo della gara SCR.

Ritenuto, al fine di far fronte al fabbisogno aggiuntivo segnalato dalle Associazioni di volontariato, di individuare l' ASL TO3, già struttura di committenza per l'attività di approvvigionamento e logistica per il servizio 118, quale soggetto deputato ad adottare, per tutto il periodo emergenziale, un sistema organizzato di acquisti e forniture cadenzate di DPI/DPC e prodotti per il contenimento e prevenzione della diffusione del contagio a favore delle Associazioni di volontariato di secondo livello, a cui trasferire le somme pari ad € 2.300.000, iscritte nella Missione 13, Programma 1 del Bilancio regionale 2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di finanziare, in conformità della D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i. sulla base delle verifiche effettuate dal competente Settore della Direzione Sanità e Welfare, le spese effettivamente sostenute per l'acquisto di DPI/DPC, dal 24 febbraio 2020 al 31 luglio 2020, dalle Associazioni di volontariato, per l'attività di trasporto, per un importo totale di €1.585.253,00, corrispondente al costo sostenuto dalle Organizzazioni al netto di donazioni e approvvigionamenti effettuati da parte di Aziende Sanitarie, Unità di Crisi e Protezione Civile;

- di demandare a successivo atto del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare, la determinazione degli importi da assegnare alle singole Associazioni di secondo livello, in base alla documentazione trasmessa dalle stesse e agli atti degli uffici regionali;

- di demandare all' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, previa trasferimento delle somme necessarie, la liquidazione a ciascuna Associazioni di secondo livello del corrispettivo riconosciuto ai sensi della determinazione di cui al punto precedente;

- di dare atto che verrà effettuata una verifica a campione attraverso un controllo incrociato sulla documentazione prodotta da parte delle Associazioni di volontariato rispetto ai costi sostenuti nella misura pari almeno al 20% su tutte le Associazioni e i Comitati locali, che sarà effettuato dal Settore regionale competente;
- di individuare l'ASL TO3 quale soggetto deputato ad adottare, per tutto il periodo emergenziale, un sistema organizzato di acquisti e forniture cadenzate alle Associazioni di secondo livello di DPI/DPC e prodotti per il contenimento e prevenzione della diffusione del contagio, per il periodo relativo allo stato di emergenza, i cui costi saranno riconosciuti a seguito di presentazione di relativo rendiconto per un importo massimo di 2.300.000€, relativo all'approvvigionamento per una scorta di 6 mesi;
- di trasferire all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di euro €1.585.253,00 relativa al riconoscimento dei costi sostenuti dalle Associazioni di volontariato per l'attività di trasporto sanitario che trova copertura nell'ambito del fondo sanitario indistinto assegnato alla Regione Piemonte non ancora assegnato alle Aziende sanitarie iscritte nella Missione 13 Programma 1 del bilancio regionale 2020, tale spesa dovrà essere rilevata nel centro di costo istituito dalle ASR per la gestione emergenziale COVID. Tale copertura potrà essere rideterminata nel caso in cui si dovessero rendere disponibili fondi all'uopo dedicati statali e/o europei;
- di trasferire all'ASL TO3 un importo massimo di 2.300.000 per l'acquisto e fornitura di DPI/DPI alle Associazioni di volontariato per l'attività di trasporto sanitario di secondo livello, tale importo trova copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario indistinto assegnato alla Regione Piemonte non ancora assegnato alle Aziende sanitarie iscritte nella Missione 13 Programma 1 del bilancio regionale 2020 tale spesa dovrà essere rilevata nel centro di costo istituito dalle ASR per la gestione emergenziale COVID. Tale copertura potrà essere rideterminata nel caso in cui si dovessero rendere disponibili fondi all'uopo dedicati statali e/o europei;
- di dare atto che a convenzioni vigenti tra Aziende sanitarie e Associazioni di volontariato, le modalità di approvvigionamento di DPI/DPC e finanziamento di cui alla presente deliberazione trovano applicazione fino al termine del periodo emergenziale Covid-19.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)